

AUDIZIONE DELL'ANCE

ROMA, 11 FEBBRAIO 2010

Disegno di Legge n. 173 A/S

Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto

Commissione lavoro del Senato

Premessa

Il presente disegno di legge si propone di riorganizzare ed integrare le disposizioni vigenti, tenuto conto delle diverse problematiche connesse alla presenza di amianto nel nostro Paese, nonché della disciplina attualmente in vigore sulla materia.

Al contempo, introduce novità sia per quanto riguarda la platea dei destinatari che per ciò che concerne le prestazioni a favore dei medesimi.

Osservazioni

Preliminarmente non è dato comprendere con precisione la platea di soggetti cui si riferiscono le norme contenute nel disegno di legge, soprattutto laddove dopo l'elencazione riportata all'art. 1 vengono individuate, negli articoli successivi, le prestazioni da erogarsi.

È, infatti, evidente come l'art. 2, mediante il quale viene istituito il "Fondo per le vittime dell'amianto", prenda in considerazione, quali soggetti destinatari delle prestazioni del Fondo i soggetti malati, passando poi al secondo comma a individuare quali destinatari delle prestazioni annuali i soggetti esposti o ex esposti all'amianto, con evidente incongruenza rispetto al primo comma.

Al terzo comma poi del medesimo articolo si prendono in considerazione più genericamente *i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali causate dall'amianto* ponendo comunque in loro favore alcune prestazioni a carico dell'Inail, pur trattandosi genericamente di cittadini.

Ancora all'art. 2, si contesta la previsione per cui il finanziamento del Fondo dovrebbe essere a carico, delle imprese per un terzo, mediante un'addizionale sui premi Inail, e per due terzi a carico del bilancio dello Stato. Tale suddivisione comporterebbe un aumento dell'onere per le imprese, attualmente previsto, dalla Finanziaria 2008, nella misura pari ad un quarto.

Si rilevano, pertanto, le gravose conseguenze che, in un momento di crisi quale quello attuale, può comportare una previsione di questo genere soprattutto a discapito delle imprese del settore dell'edilizia, già soverchiate da un costo del lavoro molto gravoso anche rispetto agli altri settori della produzione.

Non deve tralasciarsi poi che l'Inail può contare attualmente su un avanzo annuale, registrato nei bilanci dell'Istituto, nell'ordine di 1.5 miliardi di euro, con il quale si potrebbe provvedere alla sovvenzione del Fondo di cui sopra, ai fini delle prestazioni a favore dei soli lavoratori.

Parimenti incoerente si sottolinea la previsione contenuta nel quinto comma dell'art. 2 laddove è disposto che in caso di superamento della disponibilità del Fondo, *provvede, per la parte aggiuntiva, l'Inail con i propri fondi istituzionali*, pur avendo affermato al comma precedente che è lo Stato a dover assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici privati, l'ANCE condivide pienamente l'obiettivo sotteso al disegno di legge, ossia quello di avviare un effettivo ed efficace processo di rimozione o inertizzazione dell'amianto o di materiali contenenti amianto dal patrimonio edilizio esistente.

A tal fine, però, è necessario introdurre incentivi maggiori rispetto a quelli previsti dal disegno di legge, in considerazione degli ingenti oneri posti a carico dei privati per la realizzazione di tali interventi.

L'art.4 del DdL riconosce una detrazione IRPEF pari al 51% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati.

Il beneficio, applicabile secondo le modalità previste dall'art.1 della legge 449/1997 e successive modificazioni (che ha introdotto la detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero degli edifici residenziali), è riconosciuto per gli interventi eseguiti nei dieci anni successivi all'entrata in vigore della legge.

In conseguenza dell'esplicito richiamo alla disciplina della detrazione del 36%, il beneficio spetta nel limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, ed è ripartito in dieci rate annuali di pari importo.

Sotto il profilo fiscale, l'ANCE ritiene auspicabile un'estensione di tale agevolazione agli edifici privati a qualsiasi uso destinati (abitazioni, uffici, negozi, capannoni industriali), posseduti anche da soggetti esercenti attività commerciale, ivi compresi i soggetti IRES, secondo le modalità applicative della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 344-347, legge 296/2006, e successive modificazioni), che si applica anche in favore dei fabbricati posseduti dalle imprese.

Inoltre dovrebbero essere previsti ben più sostanziosi incentivi di qualsiasi genere essi siano nel caso di interventi di particolare rilevanza tecnico-economica, soprattutto quando riguardano edifici condominiali con, ad esempio, più di 15 alloggi o comunque per quegli edifici anche con destinazione diversa aventi una superficie di materiali contenenti amianto da rimuovere superiore a 500 mq.

Da ciò deriva inevitabilmente la necessità di una più adeguata disponibilità di fondi a copertura dei maggiori oneri conseguenti alle proposte sopraesposte.

Infine, sempre in una logica di incentivare la rimozione dei materiali contenenti amianto suscettibili di danneggiamento, si evidenzia la necessità di individuare, pubblicizzare e creare una rete di siti di stoccaggio idonei a riceverli.

Al momento, infatti, in Italia non solo sono presenti poche aree dotate delle autorizzazioni necessarie per lo smaltimento dell'amianto, ma soprattutto si tratta di siti concentrati in alcune aree geografiche e poco diffuse sul territorio, con la conseguenza dell'incremento dei costi di smaltimento di tali rifiuti e dell'aumento del fenomeno dell'abbandono con tutte le relative conseguenze ambientali.

Per ciò che concerne le modifiche al d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. (Testo unico), l'articolo 14 del disegno di legge in oggetto apporta alcune modifiche relativamente alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.

Viene infatti, tra l'altro, proposta l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 249 del Testo unico, riguardanti le esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI).

A tal proposito si sottolinea che nella Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, all'articolo 3 comma 3 il legislatore disciplina "le esposizioni sporadiche e di debole intensità" e per questo l'ANCE auspica che il legislatore rimanga allineato con quanto disposto a livello europeo e non preveda l'abrogazione delle ESEDI e delle semplificazioni ad esse legate.

Le semplificazioni riguardano solo aspetti procedurali fermo restando, da parte del datore di lavoro, l'effettuazione della formazione ed informazione, della misurazione dell'esposizione, dell'attuazione delle misure igieniche, delle misure di prevenzione e protezione, e l'applicazione delle procedure tecniche per ridurre l'esposizione dei lavoratori. Il legislatore europeo conferma inoltre che gli Stati membri dovranno stabilire, previa consultazione delle parti sociali, orientamenti pratici per le suddette attività.

Il disegno di legge propone poi di riformulare l'art. 250 del d. lgs. n. 81/08. Le disposizioni del nuovo articolo sono sostanzialmente identiche a quelle contenute all'art. 256 del Testo Unico del quale, tuttavia, non si prevede l'abrogazione. Pertanto è evidente che i due articoli non sono stati correlati, poiché la nuova formulazione proposta riporta lo stesso adempimento (ossia la predisposizione del piano di lavoro) contenuto all'art. 256.

In riferimento alle informazioni da inviare all'organo di vigilanza insieme al piano di lavoro, si auspica in una modifica del ddl laddove fa riferimento alle caratteristiche degli impianti da utilizzare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori, invece del termine "attrezzature e dispositivi" riportato nel Testo unico.

Si segnala inoltre che il comma 5, nella nuova formulazione, prevede che l'organismo di vigilanza rilasci prescrizioni circa il piano di lavoro e le ulteriori informazioni allegate, in un periodo di tempo pari a novanta giorni, trascorsi i quali i datori di lavoro possono eseguire i lavori. Si ritiene eccessivamente lungo tale periodo di tempo a disposizione dell'organismo di controllo ed è quindi auspicabile mantenere i trenta giorni previsti dall'articolo 256 del Testo unico.

Da una lettura completa e generale dell'articolo emerge l'intenzione dell'estensore del disegno di legge di voler inserire il principio, attualmente non esistente, di eliminare totalmente l'amianto dagli ambienti di lavoro anche *ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili*.

Tale principio, come già detto condivisibile, si colloca in un disegno più ampio ed ambizioso di bonifica del territorio, e richiede, senza dubbio, una previsione *ad hoc*. Infatti le modifiche riportate alle lettere c), d), e), f) dell'articolo 14 del disegno di legge, a nostro parere, aumentano la confusione sull'individuazione del soggetto coinvolto nella gestione della problematica amianto, cui è rivolto il provvedimento stesso. Infatti nello stesso articolo sono stati riportati sia gli obblighi dei datori di lavoro che nei propri luoghi di lavoro hanno presenza di amianto o materiali contenenti

amianto sia quelli dei datori di lavoro di imprese che effettuano interventi su amianto o materiali contenenti amianto.

L'ANCE in conclusione ritiene auspicabile che nel corso di esame venga valutata l'opportunità di:

- **definire puntualmente la platea dei soggetti cui rivolgere le prestazioni e definire le competenze dell'INAIL con esclusivo riferimento ai lavoratori;**
- **evitare oneri aggiuntivi a carico delle imprese, anche alla luce dell'attuale momento di crisi;**
- **estendere la detrazione del 51% agli edifici privati a qualsiasi uso destinati, posseduti anche da soggetti esercenti attività commerciale, ivi compresi i soggetti IRES;**
- **prevedere sostanziosi incentivi di qualsiasi genere essi siano nel caso di interventi di particolare rilevanza tecnico-economica come sopra evidenziato;**
- **individuare, pubblicizzare e creare una rete di siti di stoccaggio idonei a ricevere i materiali contenenti amianto;**
- **rivedere le modifiche che il ddL propone al Testo unico sulla sicurezza, eliminando gli aspetti che comportano appesantimenti burocratici, anche attraverso un coordinamento normativo che elimini inutili duplicazioni procedurali e favorisca lo snellimento delle procedure a carico dei datori di lavoro.**